

ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE

Liceo Classico e Liceo Scientifico

Pontedera

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

approvato dal Consiglio di Istituto il 09/09/2014

PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E OBIETTIVI

Il presente regolamento si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un corretto e proficuo funzionamento dell'Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Esso recepisce i contenuti dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con D.P.R. 249/98 e successive modificazioni.

E' conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (D.P.R. 275/99), nonché del D.P.R.567/96.

E' in piena armonia con il POF e contribuisce alla sua piena attuazione. Si ispira ai seguenti principi fondanti:

Uguaglianza: il servizio scolastico è improntato al pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell'alunno. All'interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti le condizioni socio economiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, di etnia, di religione o di opinioni politiche.

Imparzialità, equità e regolarità operativa: i soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e di equità. La scuola si impegna a garantire la vigilanza, la continuità del servizio e delle attività educative nel rispetto dei principi e delle norme sancite dalla legge.

Accoglienza ed integrazione: la scuola favorisce l'accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. Attraverso il coordinamento con i servizi sociali, con gli enti locali e con le associazioni senza fine di lucro, la scuola pone in essere le azioni adatte ad avviare a soluzione le problematiche relative agli studenti stranieri e agli alunni diversamente abili.

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. Ciascuno, nel rispetto del ruolo che gli compete, deve impegnarsi ad osservarlo e a farlo osservare, riconoscendone il carattere vincolante.

Esso ha lo scopo di garantire il funzionamento del *Liceo Classico e Liceo Scientifico XXV Aprile* affinché esso sia luogo di crescita morale e culturale, centro di vita democratica e di partecipazione, dove l'apertura ai problemi del Paese e delle realtà socio-politiche locali, il dialogo tra le generazioni e le proposte di rinnovamento avvengano nel rispetto delle scelte e dei diritti di ciascuno, in vista della progettazione e della realizzazione condivisa di una cittadinanza consapevole, attiva e matura.

Nell'elaborazione del testo si sono seguite diverse fasi, attraverso le quali si è cercato di coinvolgere tutti i protagonisti della vita dei Licei, affinché il testo stesso fosse sentito come proprio di tutti, costruito con tutti, al servizio della vita di tutti.

Attraverso il Regolamento s'intende pertanto promuovere anche un profondo senso di appartenenza a questa comunità scolastica, educandosi permanentemente –nelle varie modalità di presenza all'interno della scuola e nelle diverse tappe della propria esistenza –ad una coscienza critico-costruttiva e partecipativa.

Art. 1 - Orario di apertura della scuola

L’Istituto mette a disposizione per le finalità previste nella direttiva ministeriale n. 133/96 e relativo regolamento attuativo spazi, locali e attrezzature, secondo un uso diligente da parte degli utilizzatori e compatibilmente con le ragioni di servizio e di sicurezza.

Nel caso di attività pomeridiane previste dalla scuola, l’accesso all’interno delle aule è consentito soltanto in presenza dell’insegnante. L’insegnante dovrà riempire in portineria l’apposito registro, indicando l’aula utilizzata, l’orario, la classe.

Art. 2 - Attività di studio autonomo o in gruppo

Nel caso in cui gli studenti intendano trattenersi di loro iniziativa a scuola in orario pomeridiano devono richiedere l’autorizzazione alla Dirigenza indicando i loro nomi, il motivo per cui intendono incontrarsi e il nominativo del responsabile dello svolgimento regolare dell’attività. Lo svolgimento delle suddette attività sia negli spazi comuni che nelle aule è subordinata alla presenza di personale che può garantire la sorveglianza, pur senza prevedere un’attività di assistenza o di vigilanza diretta in aula.

Art. 3 - Obbligo di frequenza

Gli studenti sono tenuti alla regolare frequenza di lezioni ordinarie, di recupero o approfondimento, di esercitazioni, di verifica o altre attività promosse dalla scuola e ritenute obbligatorie. Le assenze ingiustificate, le assenze e i ritardi numerosi o metodici costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe deve tenere conto nell’attribuzione del voto di condotta.

Il Dirigente scolastico segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe.

Art. 4 – Rapporto docenti-studenti nell’attività didattica

Il POF (Piano dell’offerta formativa) è elaborato dal Collegio docenti sulla base delle finalità e degli obiettivi formativi dell’Istituto, degli indirizzi generali per le attività e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio di Istituto, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori e degli studenti. Il POF è adottato dal Consiglio di Istituto. In particolare, tra il docente e lo studente si concorda in forma esplicita e partecipata il contratto formativo, vale a dire l’insieme degli obiettivi didattici ed educativi del curriculum e delle modalità con cui raggiungerli, oltre a strategie, strumenti di verifica, criteri di valutazione ed eventuali attività di recupero. Per ottenere la maggiore responsabilizzazione e motivazione da parte degli studenti, i Consigli di classe si impegnano a programmare debitamente le verifiche scritte, in modo che, per quanto possibile, queste non siano concentrate in uno stesso periodo e, tanto meno, in uno stesso giorno. Inoltre, per rispondere a principi di trasparenza ed efficienza, nelle verifiche scritte i voti sono attribuiti secondo griglie di valutazione elaborate ogni anno dai singoli Dipartimenti per materie, opportunamente pubblicizzate e condivise con gli studenti; nelle verifiche orali i voti sono subito comunicati agli studenti e commentati con loro, in modo da contribuire all’autovalutazione e da permettere eventuali misure adeguate al recupero, anche con l’aiuto degli insegnanti. I compiti scritti vengono riconsegnati possibilmente non più di quindici giorni dopo l’esecuzione, e vengono corretti e commentati in classe dall’insegnante. Non si fanno eseguire verifiche scritte senza che siano state restituite le precedenti. L’autogestione non è una forma di scuola; è pertanto da considerarsi illegale e gli studenti che ne siano attori o promotori incorreranno in sanzioni disciplinari.

Non sono ammesse altresì assenze collettive considerate ingiustificabili che il genitore dovrà giustificare. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe tiene conto nella attribuzione del voto di condotta; assenze saltuarie e ritardi frequenti sono comunque elementi da considerare nella valutazione globale della personalità dello studente ai fini degli scrutini finali.

Art. 5 - Rapporti scuola famiglia

Le comunicazioni relative all’andamento scolastico, corsi di recupero, viaggi d’istruzione sono a firma da uno dei genitori o chi ne fa le veci.

Art. 6 – Abbigliamento

A scuola ci si presenta con abbigliamento pulito ed adeguato all’ambiente scolastico e rispettoso della dignità propria e degli altri

Art. 7 – Libretto delle giustificazioni e permessi

Per quanto riguarda le uscite o le entrate fuori orario, sono previsti 6 permessi a quadrimestre, senza distinzione, da giustificare a firma del genitore sul libretto personale.

In caso di ingresso successivo all’orario di inizio delle lezioni, lo studente viene ammesso in aula dal docente, che annota il ritardo sul registro di classe.

Se si tratta di un ritardo occasionale, questo viene tollerato. Se il ritardo è ripetuto per più di tre volte, l’alunno è tenuto a giustificarlo sul libretto presentandolo come “*entrata in ritardo*” entro la giornata

successiva; diversamente il docente lo invia in Vicepresidenza, dove si provvederà ad avvertire la famiglia, la quale è tenuta a presentarsi a scuola a giustificare entro il giorno successivo.

L'alunno che si presenta a scuola con un ritardo superiore a 10', è ammesso in classe solo se munito di giustificazione. Diversamente è ammesso all'ora successiva e deve presentarsi in Vicepresidenza.

Oltre l'inizio della seconda ora di lezione lo studente è ammesso in classe solo in caso di visite specialistiche, seduta vaccinale ed esami clinici previa presentazione di documentazione; per gli altri casi non è consentito l'ingresso.

Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da un collaboratore o altro delegato solo in caso di documentata necessità giustificata dai genitori o dall'alunno stesso, se maggiorenne, sul libretto personale. L'uscita dei minorenni avviene solo con la presenza di un genitore, di chi ne fa le veci o di un suo delegato (con delega scritta e copia del documento di identità del delegante e delle persone delegate depositata all'inizio dell'anno), regolarmente identificati o, in casi del tutto eccezionali, a seguito di comunicazione telefonica (assunta a fonogramma). In caso di uscita anticipata dovuta a stato di malattia dell'alunno, è indispensabile la presenza di un genitore (o altri di cui sopra). Nell'ultimo mese di lezione non sono concessi permessi di uscita anticipata se non per gravi e certificati motivi.

Art. 8 – Giustificazione delle assenze

Ogni assenza deve essere giustificata dai genitori o da chi ne fa le veci, che apporranno la propria firma sull'apposito libretto personale al momento dell'iscrizione, alla presenza del personale di segreteria. Verranno accettate solo giustificazioni recanti le firme depositate. Non verranno accettate giustificazioni recanti correzioni e/o cancellature. Gli studenti maggiorenni potranno giustificare personalmente sotto la propria responsabilità. Le giustificazioni devono essere presentate prima dell'inizio della lezione all'insegnante della prima ora, il quale avrà cura di controllarne la conformità e di annotarle sul registro di classe. Dove le assenze sono separate da giorni di presenza è obbligo presentare le giustificazioni corrispondenti alle effettive assenze. **Per assenze di oltre cinque giorni, (compresi i giorni festivi, se a cavallo) è necessario il certificato medico (se si rientra il sesto giorno il certificato non serve), attestante la guarigione o l'assenza di malattia infettiva.** Nel caso di studente sprovvisto di giustificazione, l'insegnante della prima ora lo ammetterà con riserva, segnalando il fatto con nota sul registro di classe; il giorno successivo lo studente non sarà ammesso alle lezioni, se ancora sprovvisto di giustificazione.

In caso di previsione di assenza superiore a cinque giorni per motivi familiari, ove possibile, la famiglia avverte preventivamente la scuola che non richiederà alcun certificato medico.

Art. 9 – Divieto di fumo

Il divieto di fumo, secondo la normativa vigente, è esteso a tutti i locali interni e a tutte le pertinenze esterne dell'Istituto. All'inizio di ogni anno il Dirigente Scolastico individua i funzionari incaricati all'osservanza delle norme e della contestazione delle infrazioni; provvede inoltre a pubblicizzare l'incarico attraverso circolare interna e affissione degli avvisi a norma di legge. **E' assolutamente vietato fumare sulle scale antincendio, le vie di fuga vanno lasciate sempre assolutamente libere, secondo le norme di sicurezza.**

Art. 10 – Cellulari

Nel corso delle lezioni, all'interno di aule e laboratori è vietato da parte degli studenti e del personale scolastico l'utilizzo dei telefoni mobili e di altri strumenti atti all'invio e ricezione di messaggi scritti ed orali. L'uso si ammette per lo svolgimento di attività utili alla lezione secondo accordi reciproci

Art. 11 – Violazione della privacy

Per Statuto gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare lo stesso rispetto che richiedono per sé nei confronti del Dirigente scolastico, del personale docente e non docente, dei loro compagni: pertanto la raccolta di immagini e suoni all'interno dell'Istituto, la comunicazione e l'eventuale diffusione di questi tramite Internet o mms deve aver luogo nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte. L'immagine altrui può essere utilizzata da parte degli studenti esclusivamente con il consenso dell'interessato. Nei casi di inadempienza trova applicazione il Codice per la protezione dei dati personali, quindi l'inosservanza delle disposizioni di legge espone chi compia tali operazioni alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della privacy, oltre alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di disciplina.

Art.12 - Laboratori

I laboratori sono affidati annualmente a docenti designati dal Collegio docenti, ai quali è affidato in subconsegna, con atto specifico, tutto il materiale esistente nei singoli laboratori al fine della sua migliore utilizzazione, manutenzione e conservazione, fino alla riconsegna dello stesso, che avverrà alla fine di ogni anno scolastico. I docenti affidatari e l'Assistente tecnico preposto elaboreranno un regolamento d'uso in sicurezza del laboratorio, che dovrà essere affisso nel locale.

Art. 13 – Accesso ai laboratori

I laboratori non devono rimanere incustoditi. Gli studenti potranno accedervi solo se accompagnati da un insegnante o se forniti di autorizzazione scritta di un insegnante, ma comunque sempre in presenza del tecnico. Nei laboratori non è consentito consumare cibi e/o bevande. L'orario di accesso ai laboratori è concordato da tutti gli insegnanti interessati, in modo che sia consentito l'uso di essi in ugual misura a tutte le classi. Durante l'intervallo i laboratori devono restare chiusi. Ogni laboratorio ha in dotazione un registro sul quale ogni insegnante apporrà la propria firma, l'indicazione della classe presente, oltre ad ogni eventuale osservazione relativa all'uso delle apparecchiature durante la lezione. L'utilizzo dei laboratori da parte delle classi avviene mediante prenotazione a cura dell'insegnante, su apposito modulo presente nel laboratorio stesso.

Art. 14 – regolamento alle lezioni di educazione fisica

Il trasferimento degli studenti dall'istituto alla palestra e viceversa è a cura del rispettivo insegnante di educazione fisica. L'uscita alle ore 12.50 avviene direttamente dalla palestra. Occorre mantenere in buone condizioni l'ambiente ed il materiale degli spogliatoi e della palestra; tutto il materiale utilizzato deve essere autorizzato dall'insegnante e riposto al termine della lezione. Non è permesso entrare in palestra con cibi e bevande; per svolgere le attività pratiche è indispensabile indossare abbigliamento sportivo idoneo. Lo studente impossibilitato a svolgere le lezioni per motivi di salute deve presentare un certificato medico, se il periodo di inattività supera i quindici giorni occorre fare domanda di esonero in segreteria; l'eventuale esonero non dispensa dalla frequenza delle lezioni. Lo studente è tenuto ad avvisare sempre l'insegnante anche per i più piccoli traumi o malori occorsi durante la lezione. Durante le attività svolte presso gli impianti sportivi comunali (campi di calcio, pista di atletica, piscina, parco dei salici) è necessario mantenere un comportamento corretto e responsabile.

Per tutti i partecipanti ai Campionati Studenteschi, fino alla fase regionale, è previsto il possesso del certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica così come descritto dall'art. 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013, modificato dall'art. 42 bis della Legge 9 agosto 2013 n.98 di conversione del D.L. n°69/2013.

PARTE I – NORME DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Violazione delle norme comportamentali

Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, nonché dei doveri elencati nell'art.3 dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07 e integrato dal Dipartimento per l'Istruzione con Nota n. 3602/2008), comportano l'applicazione delle sanzioni riportate nelle Tabelle A-B-C-D del presente regolamento.

I provvedimenti hanno principalmente una finalità educativa, tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causata dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente. La responsabilità disciplinare è personale, anche se derivasse da comportamenti collettivi. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto, ma sarà determinante per il voto di condotta. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dei diritti della personalità.

Art. 16 - Tipologie sanzioni disciplinari

Le sanzioni previste dal regolamento sono di tre tipi:

A) **avvertimento scritto**: consiste nel richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente tramite annotazione sul registro di classe da parte del docente;

B) **ammonizione scritta**: consiste nella censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente tramite comunicazione formale allo studente e alla famiglia da parte del Dirigente scolastico;

C) **sospensione dalle lezioni**: allontanamento dalla comunità scolastica.

Le sanzioni sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente e, in base al principio della gradualità della sanzione, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità, nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Allo studente può essere offerta la possibilità, da parte dell'organo che commina le sanzioni della tabella B e C, di convertirle in attività di natura sociale o culturale, in favore della comunità scolastica. Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi, o pulizie. Nei periodi di

allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro della comunità scolastica.

Art. 17 - Avvertimento

Le mancanze previste nella tabella A sono sanzionate dal docente che le rileva con l'avvertimento scritto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di classe e, a partire dalla seconda infrazione, vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Dopo il terzo avvertimento, lo studente che continua a tenere un comportamento scorretto può essere sanzionato con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

Art. 18 - Ammonizione

Le mancanze previste nella tabella B vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico, che comunica alla famiglia le infrazioni riscontrate. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore. Il provvedimento viene inserito nel fascicolo personale dello studente. Per i punti 11, 12, 13 delle tabelle B e C si provvede al risarcimento del danno.

Art. 19 - Sospensione non superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni si applica in caso di gravi oppure reiterate mancanze disciplinari (tabella C). L'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe. Ad inizio anno il Consiglio di Classe può delegare la Dirigenza all'attribuzione di provvedimenti di sospensione fino a tre giorni. (vedi art. 84 – procedimento di sospensione abbreviato)

Art. 20 - Procedimento di sospensione ordinario

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione da parte del Dirigente scolastico del Consiglio di classe integrato dai rappresentanti dei genitori e dai delegati degli studenti. Tale convocazione viene notificata allo studente interessato (e ai genitori), che si presenta ad esporre le proprie ragioni senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione. Nell'ambito della discussione il Consiglio di Classe deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. In seguito all'esame della situazione il Consiglio di classe può deliberare di attribuire un'ammonizione, in luogo della sospensione.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 21 - Procedimento di sospensione abbreviato

E' possibile adottare il procedimento di sospensione abbreviato qualora il Consiglio di classe abbia preventivamente delegato la Dirigenza ad irrogare direttamente provvedimenti di sospensione fino a tre giorni. In tal caso il Dirigente Scolastico, in accordo con il coordinatore della classe, convoca i soggetti che ragioni. Verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità dello studente il Dirigente, in accordo con il coordinatore di classe, irroga il provvedimento di sospensione o, in alternativa, attribuisce una ammonizione.

Qualora il dirigente dovesse rilevare elementi che possono comportare una sospensione oltre i termini espressi nella delega del Consiglio di Classe (fino a 3 giorni), dovrà convocare Il Consiglio di Classe ed il procedimento proseguirà secondo il rito ordinario di cui all'art. 20.

Art. 22 - Sospensione superiore a quindici giorni

La sospensione per un periodo superiore a quindici giorni (tabella D) è adottata dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana" (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni (previsto dall' 4 comma 7 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L' iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 23 - Salvaguardia dell'orario minimo di frequenza

Con riferimento alle sanzioni di cui agli articoli 19 e 21, occorre evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Pertanto deve essere prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di

verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Art. 24 - Procedimento per la sospensione superiore a quindici giorni

Il procedimento di sospensione ha inizio con la convocazione, da parte del Dirigente scolastico, del Consiglio d'Istituto. Tale convocazione va notificata allo studente interessato (e ai genitori), che si presenta ad esporre le proprie ragioni, senza poter assistere alla discussione relativa all'irrogazione della sanzione.

Nell'ambito della discussione il Consiglio d'Istituto deve valutare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico.

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

Art. 25 - Impugnazioni

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, previsto dall'art.43 del presente regolamento.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto ed opportunamente motivato al docente che presiede l'Organo di garanzia, tramite il Dirigente scolastico. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

In mancanza di impugnazione o di non decisione da parte dell'Organo di garanzia, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 26 - Ricorso all'organo di garanzia.

Il procedimento innanzi all'organo di garanzia ha inizio con la proposizione di impugnazione da parte dello studente, che deve essere sentito nella fase istruttoria dell'appello. L'organo di garanzia decide sull'appello in camera di consiglio. Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese: nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso in cui lo studente ricorrente faccia parte dell'organo di garanzia, nel procedimento che lo interessa verrà sostituito dal membro supplente.

Art. 27 - Casistica provvedimenti disciplinari

Nelle tabelle A, B, C, D, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, vengono riportate possibili ipotesi di infrazioni disciplinari non gravi e gravi. L'elenco riportato nelle tabelle è di carattere esemplificativo e non esaustivo.

TABELLA A			
INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI			
Sanzione: AVVERTIMENTO			
AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Ritardi alle lezioni 2. Ritardi al rientro in classe dopo gli intervalli e al cambio d'ora 3. Mancata esecuzione delle specifiche attività assegnate 4. Mancanza del materiale richiesto per lo svolgimento delle attività scolastiche	Il docente che rileva il comportamento scorretto. Il provvedimento viene riportato sul Registro di classe e, a partire dalla seconda infrazione, vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul libretto personale dello studente. Dopo il terzo avvertimento, lo studente che reitera le infrazioni può essere sanzionato con i provvedimenti di grado superiore.	Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Disturbo delle lezioni 2. Schiamazzi nello spostamento all'interno dell'edificio 3. Termini volgari e/o offensivi 4. Mancanza di rispetto del materiale altrui 5. Utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi durante le lezioni 6. Abbigliamento non adeguato al contesto scolastico		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	7. Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente 8. Scritte sui banchi	In caso di mancanza di individuazione del colpevole la classe tutta è responsabile	

TABELLA B INFRAZIONI DISCIPLINARI NON GRAVI Sanzione: AMMONIZIONE			
AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di avvertimento 2. Elevato numero di assenze 3. Assenze, ritardi e uscite anticipate ingiustificati 4. Assenze "strategiche" 5. Falsificazione di firme 6. Astensione arbitraria collettiva dalle lezioni	Il Dirigente scolastico, in accordo con il coordinatore della classe: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione dell'ammonizione 3. può offrire la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa	Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	7. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di avvertimento 8. Azioni continue di disturbo tali da rendere difficile lo svolgimento dell'attività didattica. 9. Atteggiamenti di aggressività nei confronti di compagni 10. Comportamenti irrispettosi nei confronti del personale della scuola 11. Danneggiamento materiali dei compagni		
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	12. Violazioni dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	13. Danneggiamento volontario di strutture e/o attrezzature (di modesta entità)	Premesso che il responsabile è tenuto al risarcimento del danno, in caso di mancanza di individuazione del colpevole la classe tutta è responsabile	

TABELLA C INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI Sanzione: SOSPENSIONE SUPERIORE A 15 GG.			
AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15 2. Atti di grave violenza verbale, psicologica e fisica verso gli altri 3. Gravi e reiterate minacce 4. Molestie sessuali 5. Atti di bullismo 6. Comportamenti che presentino estremi di reato (violenza privata, percosse, ecc.) 7. Atti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui 8. Spaccio di droghe	Il Consiglio di Istituto: 1. accoglie le segnalazioni e accerta la veridicità delle infrazioni 2. applica la sanzione della sospensione 3. può offrire la possibilità della conversione della sanzione, individuando le attività necessarie alla conversione stessa	Organo di garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	9. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15 10. Violazione intenzionale delle		

	norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati, tale da comportare serio pericolo anche per gli altri		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	11. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15		
	12. Danneggiamenti volontari di ingente valore di strutture e/o attrezzature	Premesso che il responsabile è tenuto al risarcimento del danno, in caso di mancanza di individuazione del colpevole la classe tutta è responsabile	

TABELLA D			
INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI			
Sanzione: SOSPENSIONE FINO A 15 GG.			
AMBITI	COMPORAMENTI	CHI ACCERTA E STABILISCE LA SANZIONE	APPELLO
FREQUENZA E IMPEGNO	1. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione 2. Allontanamento dalla scuola senza autorizzazione	Il Dirigente scolastico in accordo con il coordinatore della classe (per massimo 3 giorni e se delegato dal Consiglio di Classe) oppure Il Consiglio di classe (fino a 15 giorni)	Organo di garanzia
RISPETTO DEGLI ALTRI	3. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di ammonizione 4. Atti offensivi e lesivi della dignità altrui 5. Ricorso alla violenza 6. Propaganda e teorizzazione della discriminazione dei confronti di altre persone 7. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe 8. Furti 9. Violazione delle norme della privacy 10. Danno di immagine della scuola		
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	11. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati		
RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	12. Casi di recidiva di comportamenti oggetto di sospensione fino a gg.15		
	13. Danneggiamenti volontari di ingente valore di strutture e/o attrezzature	Premesso che il responsabile è tenuto al risarcimento del danno, in caso di mancanza di individuazione del colpevole la classe tutta è responsabile	

Art. 28 - Organo di garanzia: composizione

L'organo di garanzia è formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da tre docenti eletti dal Collegio Docenti, da due studenti designati dall'Assemblea degli studenti, dal Presidente del Consiglio d'Istituto o da un genitore da lui delegato. Per la componente studenti, possono far parte dell'organo di garanzia esclusivamente gli studenti iscritti alle classi di triennio.

Per ciascuna delle componenti viene nominato un membro supplente. Nel caso in cui ad irrogare la sanzione sia il Dirigente Scolastico o un docente della commissione, se ne prevede la sostituzione.

Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa.

Nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.